



**CIRCOLARE N.95**  
**9 NOVEMBRE 2012**

**REGIME TRANSITORIO**  
**EQUO INDENNIZZO E PENSIONI PRIVILEGIATE**

Si trasmette la circolare n. 45/12 del 18 ottobre u.s., relativa al regime transitorio dell'equo indennizzo e delle pensioni privilegiate.

\* \* \*



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

OGGETTO: art. 6 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, "Equo indennizzo e pensioni privilegiate". Regime transitorio.

Si fa seguito alla circolare n. 12 del 16 marzo 2012, concernente l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e della pensione privilegiata, disposta dall'art. 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Al riguardo, si rappresenta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, con parere n. 32934 del 6 agosto 2012, rinvenibile sul sito <http://www.funzionepubblica.gov.it>, sezione "pareri e note circolari sul lavoro pubblico", nel rammentare che l'intervento normativo citato ha disposto l'abrogazione dei suddetti istituti per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla portata applicativa della disciplina, con particolare riferimento al regime transitorio.

Il citato art. 6 prevede, infatti, che la disposizione abrogativa non si applichi "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data".

Al riguardo, per quanto concerne l'ambito di applicazione della norma transitoria, è stato chiarito che la deroga opera anche con riguardo alle istanze dirette ad accertare l'aggravamento relativo ad infermità che siano state già riconosciute come dipendenti da causa di servizio prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa in argomento, trattandosi di fattispecie inquadrabile nell'ambito dei "procedimenti in corso".

In ordine al termine finale per l'accettazione delle istanze da parte dell'Amministrazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha osservato che il dipendente può avere interesse anche ad ottenere un atto di accertamento "in sé e per sé", ossia a prescindere dal riconoscimento dei benefici economici dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza. Si tratta di quei casi in cui l'accertamento può essere finalizzato al conseguimento di vantaggi vari previsti dalle norme e dai CCNL (esenzione dal regime della reperibilità in caso di malattia, scomputo del periodo di comporto, esclusione della decurtazione del trattamento economico in caso di assenza per malattia, oltre che al conseguimento della pensione privilegiata, per la quale la legge stabilisce il termine quinquennale dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973)).

Al riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che il d.P.R. n. 461 del 2001 non prevede alcun termine per la presentazione della domanda di accertamento in sé e per sé in corso di rapporto, mentre stabilisce dei termini perentori nel caso in cui l'accertamento sia finalizzato al riconoscimento dei benefici economici, termini il cui rispetto condiziona quindi l'ammissibilità della domanda avente ad oggetto i benefici stessi. Ciò premesso, l'art. 6 citato ha abrogato non solo gli istituti economici collegati all'accertamento della dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio (equo indennizzo, rimborso spese e pensione), ma anche l'"accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio". Pertanto, dopo l'entrata in



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

vigore della citata disposizione, i procedimenti di accertamento in sé e per sé sono salvaguardati (e la salvaguardia vale anche se gli stessi sono stati avviati dopo la scadenza del termine semestrale di decadenza previsto per la tempestività della domanda avente ad oggetto i benefici economici) soltanto se la relativa domanda sia stata presentata prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore dell'abrogazione) ovvero siano riferiti ad eventi occorsi prima della predetta data per procedimenti instaurabili d'ufficio.

Relativamente all'accertamento finalizzato alla fruizione dei benefici dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza, il nominato Dipartimento segnala che dopo l'entrata in vigore della riforma e tenendo presenti le norme transitorie, l'avvio del procedimento può considerarsi tempestivo solo nel caso di domanda presentata prima del 6 dicembre 2011 ovvero nel caso di domanda presentata entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'infermità o della lesione verificatisi entro il 6 dicembre 2011 ovvero ancora nel caso di avvio d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Ai fini del riconoscimento dei benefici, comunque, rimane salva la necessità del rispetto degli ulteriori termini fissati dal regolamento (art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 461 del 2001, che prevede il termine di 6 mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; art. 2, comma 3, del citato d.P.R., che stabilisce il termine di 10 giorni dalla comunicazione della notizia della trasmissione degli atti al comitato di verifica nel caso di istanza prodotta nel corso del procedimento di accertamento della causa di servizio).

Per quanto concerne le problematiche attinenti alla certezza della conoscenza, che incide sulla tempestività della domanda ai fini della concessione dei benefici, il termine è stabilito, ex art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, in 6 mesi dall'evento occorso ovvero dalla data in cui il dipendente ne ha avuto piena conoscenza, cioè una conoscenza qualificata dalla chiara percezione delle conseguenze invalidanti dell'infermità in relazione al tipo di infermità sofferta e alle condizioni psico-fisiche (cfr.: C.d.S., sez. IV, n. 191/2002; sez. VI, n. 6880/2000). L'individuazione del *dies a quo*, peraltro, risulta particolarmente problematica nei casi in cui l'infermità deriva da cause che incidono progressivamente sull'integrità psico-fisica del dipendente. In tali casi, in base alla giurisprudenza, la tempestività della domanda deve essere valutata in relazione al momento in cui il dipendente acquisisce chiara consapevolezza degli esiti invalidanti dell'infermità contratta in conseguenza della prestazione del servizio (cfr. da ultimo C.d.S., sez. III, sent. n. 1303/2012). In proposito è da ritenere che l'Amministrazione all'atto della ricezione della domanda si limiti ad un esame di manifesta non inammissibilità della stessa, essendo l'esame compiuto rinviato all'esito della successiva fase dell'accertamento effettuato dalla competente commissione medica.

Da ultimo, in ordine all'accertamento finalizzato al conseguimento della pensione privilegiata - ferma l'abrogazione dell'istituto ad opera della disciplina in esame - in applicazione della norma transitoria restano salvi i procedimenti riferiti a cessazioni del rapporto avvenute entro il 4 dicembre 2011 avviati ad istanza di parte entro il quinquennio - o decennio in caso di particolari patologie - successivo alla cessazione, nonché i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi entro la medesima data.

In sintesi, alla luce dei chiarimenti forniti dal citato Dipartimento, risulterebbero, pertanto ammissibili le domande volte all'accertamento della dipendenza della causa di servizio dell'infermità o della lesione nelle seguenti ipotesi:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- istanze aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o della lesione presentate, in corso di rapporto, entro il 5 dicembre 2011. Tali domande sono ammissibili anche se presentate successivamente alla scadenza del termine semestrale in cui il dipendente ha avuto conoscenza del fatto, fermo restando che in questo caso è precluso il riconoscimento dell'equo indennizzo e del rimborso spese;

- istanze aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o della lesione presentate dall'interessato entro la scadenza del termine semestrale decorrente dall'effettiva conoscenza dell'infermità o della lesione, e quindi anche successivamente al 5 dicembre 2011, purché la stessa sia riferibile comunque ad episodi verificatisi entro quella data;

- istanze aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o della lesione presentate entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (termine di decadenza per il riconoscimento della pensione privilegiata) intervenuta entro il 4 dicembre 2011.

Infine il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che, come disposto dall'art. 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, resta ferma in ogni caso la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Si prega di portare a conoscenza dei propri uffici il contenuto della presente.

I Sigg. Prefetti sono pregati, altresì, di notificare la presente circolare anche al personale dell'Amministrazione Civile in servizio presso le locali Questure ed Uffici Periferici della Polizia di Stato.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Lamorgese